



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

*****COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *****

Numero 18 Data 30-07-15

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

TIBERII MANUELE	P	DI BARTOLOMEO MIRKO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	P	QUARANTA FEDERICO	P
FRALE GESIDIO	P	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	P
TIBERII GIOVANNI	P	D'ALBERTO ALBERTO	A
TULLII SIMONE	P	DI FILIPPO MORANO	P
DI FILIPPO ROSSELLA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é .

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to DR. BONOMO DOMENICO

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to DR. BONOMO DOMENICO

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; RICORDATO che la TARI:

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

• assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

• deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

• fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATO in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

PRESO ATTO CHE, con riferimento all'imposta municipale propria, la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare: a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;

c) la possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o rendita catastale);

d) l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;

e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;

g) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) pubblicata nella GU n. 300 del 29/12/2014 - Suppl. Ordinario n. 99; che ha apportato alcune modifiche, per cui si rende necessario modificare alcune parti del Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 06/09/2014;

VISTO il D.L. 24.01.2015, n. 4 pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.01.2015 convertito in legge in data 19.03.2015;

VISTO il Regolamento di applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 06/09/2014;

RITENUTO necessario apportare delle modifiche al suddetto regolamento;

RICHIAMATI:

• l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

• l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; • l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

• il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

• il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

• il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

• la nota del Ministero dell'economia e del 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il parere del revisore contabile ai sensi del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Dichiarata aperta la discussione il Sindaco chiama a relazionare l'assessore Bordelletti il quale esplicita le modifiche apportate sul regolamento IUC Interviene il Consigliere Di Bartolomeo Giuseppe il quale richiede di applicare le modifiche apportate all'art. 9 del regolamento IUC anche per l'annualità 2014 e propone, insieme al Consigliere Di Filippo Morano il seguente emendamento:

“Aggiunta all'art. 15 comma 1 lettera d): nel caso di studenti universitari fuori sede, o persone che svolgano servizio di volontariato o attività lavorativa fuori dal Comune di residenza e nel caso di degenze e ricoveri presso case di cura o riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi. Istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a otto mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata(es: contratto locazione del soggetto che dimora altrove, pagamento tributo in altro comune o altre fattispecie)”.

Il Sindaco pone a votazione l'emendamento proposto che non viene approvato con 2 favorevoli (Di Bartolomeo G. – Di Filippo M.) 8 contrari (Tiberii – Bordelletti – Frale – Tiberii G.- Tullii – Di Filippo R. – Di Bartolomeo M.- Quaranta).

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione

Con la votazione che riposrta il seguente esito: 8 favorevoli

2 contrari (Di Bartolomeo G. – Di Filippo M.)

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale “ IUC” approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 06/09/2014; adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; nel modo di seguito specificato:

Alla parte TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TARI :

- All'art. 9 inserire i seguenti commi:
 3. Per il calcolo del piano finanziario aggiornare il n° di componenti delle famiglie già iscritte in anagrafe ad una data ricompresa nel bimestre antecedente la redazione del piano stesso ai fini dell'epletamento dell'iter procedurale di calcolo.
 4. Per le abitazioni tenute a disposizioni e/o ad uso stagionale, considerare un n° medio di componenti famiglia pari a 2 (due) unità per famiglie non residenti che non hanno effettuato esplicita denuncia del n° di componenti, considerare un n° di famiglia pari ad 1 (una) unità per famiglie residenti monocomponenti e 2 (due) unità per famiglie residenti costituite da 2 o più persone.
- All' art. 12 sostituire il comma 1. con il seguente:
 1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati in luoghi e modi preventivamente concordati con gli incaricati allo smaltimento ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 60% (sessantapercento).
- All'art. 14 modificare il comma 1. nel modo seguente:
 1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da cittadini non residenti nel Comune di Colledara od altro uso limitato e discontinuo (ABITAZIONI USO STAGIONALE)	15
2	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (ATTIVITA' STAGIONALI)	30
3	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (ABITAZIONI RESIDENTI ESTERO)	20
4	Abitazioni fuori dai centri di raccolta così come specificati all'art. 12 del presente regolamento (ABITAZIONI NON SERVITE)	60

- All'art. 15 modificare il comma 1. lett. b) inserendo dopo la dicitura “di proprietà comunali ed utilizzate da” dopo la parola “aree” ed eliminare la parola “delle”, inserire la seguente lettera d):
 - d) esenzione immobili di cat. D10 utilizzati da imprenditori agricoli come magazzino e/o rimessa attrezzi agricoli.

Alla parte TITOLO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA:

- All'art. 42 sostituire il comma 1. con il seguente:
 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato tra i tributi comunali IMU o TASI con il rispettivo debito maturato su uno degli stessi tributi comunali. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a) le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2) di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

3) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza determinata dai termini di legge, con votazione che riporta il seguente esito: 8 favorevoli – 2 contrari ((Di Bartolomeo G. – Di Filippo M.).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Taglieri Serena

IL PRESIDENTE
f.to TIBERII MANUELE

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - Comma 4[^]-Dec. Lgv. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DR. BONOMO DOMENICO

Colledara, li **03 AGO. 2015**

Pubb. n. **457**


Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
f.to Polisini Franco

La presente delibera, unitamente agli allegati composti da n. ___ fogli e n. ___ fasciate e considerati parte integrante della medesima, é copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio da servire per uso amministrativo.

li,

30 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Taglieri Serena

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL DEC. LGV. N. 267/2000;

- [] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
- [] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

Colledara, li

30 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Taglieri Serena